



**PROVINCIA DI ORISTANO**  
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE  
( Tel. 0783/793272 )

web [www.provincia.oristano.it](http://www.provincia.oristano.it) - pec:provincia.oristano@legalmail.it

**SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO ALLA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOLTÀ RINVENUTA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO - PERIODO CONTRATTUALE DA GENNAIO 2024-DICEMBRE 2025 CON EVENTUALE POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER LE ANNUALITÀ 2026 - 2027.**

**CAPITOLATO TECNICO**

**Art. 1 Oggetto e finalità**

Il presente servizio consiste nell'espletamento delle attività di cattura, recupero, trasporto, pronto soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica ferita o in difficoltà rinvenuta nel territorio della Provincia di Oristano, al fine di garantire un'adeguata tutela ed assistenza al patrimonio faunistico presente in ambito provinciale.

**Per fauna selvatica sono da intendersi i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio della Regione.**

**Art. 2 Modalità di espletamento del Servizio**

- Il servizio verrà svolto in tutti quei casi in cui se ne ravvisi la necessità, segnalati dall'Ufficio Provinciale o da privati, relativamente agli esemplari di fauna selvatica particolarmente protetta individuata nell'allegato 1 della legge Regionale 23/1998 e non protetta, al fine di evitare ogni ulteriore aggravio dello stato in cui verte l'animale in difficoltà o sia necessario l'intervento di personale qualificato.
- Il servizio e le cure successive verranno effettuate presso la struttura veterinaria dell'affidatario in favore della fauna selvatica in difficoltà ivi portata da soggetti pubblici o privati, o dalla stessa affidataria del servizio, che sarà sempre tenuto a garantire nel minor tempo possibile l'intervento di recupero, trasporto dell'animale dal punto in cui viene ritrovato fino alla propria struttura.
- Il servizio dovrà essere assicurato tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24, attraverso la reperibilità di almeno un veterinario qualificato.
- La cattura, il recupero ed il trasporto dell'animale dovranno essere effettuati dall'affidatario con modalità tali da preservare e garantire, per quanto possibile e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, il migliore mantenimento in buona salute dell'animale.
- Il recupero ed il trasporto degli animali di piccole o medie dimensioni presso la struttura veterinaria dell'affidatario potranno essere effettuati anche da privati, associazioni di volontariato o altri enti pubblici, sempre con modalità tali da evitare ogni situazione di rischio e preservare il mantenimento in buona salute dell'animale.
- La ditta affidataria provvederà ad accogliere e visitare gli animali sottoposti alla sua attenzione, a stilare un primo esame clinico e ad effettuare gli esami, la stabilizzazione delle

condizioni dell'animale e le cure necessarie, sempre e comunque nel pieno rispetto delle norme di igiene, di sicurezza e del benessere animale.

- Conclusa la visita e l'eventuale medicazione, procederà, a seconda della diagnosi e delle condizioni dell'animale:

a) a trattenere l'animale in degenza presso la struttura veterinaria per il tempo necessario per un primo intervento di pronto soccorso, per un massimo di due giorni o, secondo le specifiche necessità ravvisate dal veterinario e sentito l'Ufficio Provinciale competente, per un periodo superiore. La degenza presso la struttura veterinaria dovrà aver luogo garantendo le massime condizioni di benessere fisiologico ed etologico dell'animale e nel rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza per lo stesso e per gli operatori coinvolti;

b) a trasportare l'animale - per quanto possibile stabilizzato nelle sue condizioni generali - presso uno dei centri di recupero regionali, previo accordo con i responsabili dei medesimi, qualora sia necessaria la sua ospedalizzazione o un prolungato periodo di degenza;

c) a trasportare ed assistere l'animale durante la sua re immissione e la sua liberazione, che sarà effettuata a cura del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nel sito in cui è stato ritrovato e **PREVENTIVAMENTE** concordato con la Provincia di Oristano, qualora lo stesso sia da considerarsi recuperato, in applicazione delle normative vigenti in materia. Nel caso in cui la liberazione nel sito di ritrovamento sia impossibilitata o lo stesso risulti poco idoneo ad ospitare l'animale da dimettere, sarà onere dell'Ufficio Provinciale competente, individuare un luogo alternativo in grado di rispondere alle esigenze proprie della specie interessata;

d) la reimmissione in natura dovrà essere rispettosa dei tempi fisiologici di presenza della specie sul territorio;

**e) in caso di soppressione o morte dell'animale durante il trasporto o durante la sua permanenza presso la struttura veterinaria, l'affidatario provvederà allo smaltimento dello stesso nel pieno rispetto della normativa vigente, previa comunicazione dei dati relativi alla specie ed allo stato di conservazione dell'animale, all'Ufficio Provinciale competente, che valuterà la possibilità di destinare l'esemplare a trattamento tassidermico.**

### **Art. 3 Documentazione relativa agli animali visitati**

1. Ogni animale visitato dovrà essere registrato attraverso la compilazione di apposite schede contenenti le seguenti informazioni:

- a) Scheda di Accettazione;
- b) Dati Biologici e Biometrici Mammiferi ;
- c) Dati Biologici e Biometrici Rettili;
- d) Dati Biologici e Biometrici uccelli;
- e) Protocolli Terapeutici e o Profilassi;
6. Diagnostica e degli Esami di Laboratorio;
- g) Intervento Chirurgico e Anestesiologica;
- h) Razionamento Alimentare;
9. Scheda Pre-rilascio e Rilascio;
10. Scheda Riassuntiva;
- k) Interventi;
- l) Scheda di Ritrovamento/Consegna.

**2. Le schede di carico e scarico degli animali sottoposti a visita clinica da parte dell'affidatario devono essere inserite in una banca dati su supporto informatico, che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Provinciale insieme alla rendicontazione delle Prestazioni effettuate.**

#### **Art.4 - REQUISITI MINIMI RICHIESTI**

L'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti :

- a) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio per attività correlata all'oggetto dell'affidamento ( Servizi Veterinari);
- b) essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni del servizio in oggetto;

**In caso di Consorzio o RTI il requisito dovrà essere posseduto nella complessità tra tutte le componenti del consorzio o raggruppamento; la mandataria deve comunque possedere il requisito in misura maggioritaria.**

L'affidatario, per l'esecuzione del servizio in oggetto, dovrà necessariamente provare, prima dell'inizio del servizio, di avere nella propria disponibilità, nell'ambito del territorio provinciale, di una struttura di primo intervento con le seguenti dotazioni minime:

1. Sala visite;
2. Apparecchio radiologico;
3. Apparecchiature per chimica clinica ed esami ematologici;
4. sala operatoria dotata di strumentazione adeguata;
5. locale idoneo per eventuale breve degenza di 1 o 2 giorni ed in ogni caso per il tempo necessario alla completa guarigione; i locali e le attrezzature devono essere adeguate anche per animali di grossa taglia (ungulati es Cervi, cinghiali etc) e con presenza di box/voliere per sostentamento;
6. disponibilità di contenitori idonei al trasporto degli esemplari di fauna selvatica terrestre in difficoltà;
7. disponibilità di un mezzo adeguato a norma di legge e regolarmente autorizzato dalle Autorità sanitarie per lo svolgimento del servizio negli ambiti geografici di competenza della Provincia di Oristano;
8. disponibilità di personale veterinario qualificato per tutte le 24 ore.

#### **Art. 5 - Importo del contratto**

L'importo stimato del servizio è pari a € 49.000,00 oltre IVA ai sensi di legge per il periodo compreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, eventualmente rinnovabile per ulteriori due annualità (gennaio 2026-dicembre 2027).

L'importo definitivo del contratto sarà pari all'importo offerto a preventivo e deve intendersi comprensivo dei costi connessi al servizio e di ogni altro eventuale onere di legge. Pertanto, con il prezzo offerto a preventivo l'affidatario si intende compensato di tutti gli oneri e spese derivanti dal presente appalto, incluse le spese per fornire le prestazioni richieste.

È possibile la revisione dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 36/2023

Ai sensi dell'art. 18, commi 1, 2, del D. lgs. 36/2023 la stipula contrattuale sarà disposta mediante scrittura privata;

## **Art. 6 - Durata, tempi di consegna e luogo di esecuzione del servizio**

1. Il servizio oggetto del presente capitolato avrà decorrenza dalla data di stipula contrattuale sino al 31 dicembre 2025, eventualmente rinnovabile per ulteriori due annualità (2026-2027). La documentazione relativa agli animali visitati, dovrà essere consegnata in formato digitale editabile alla Provincia di Oristano **entro e non oltre il quindicesimo giorno rispetto a quello di chiusura di ogni periodo di rendicontazione trimestrale.**

3. La consegna della documentazione relativa all'ultimo periodo di rendicontazione dovrà essere accompagnata dai seguenti ulteriori elaborati:

a) relazione riepilogativa del servizio erogato con l'indicazione schematica degli interventi effettuati e delle eventuali criticità emerse;

b) relazione riepilogativa degli interventi richiesti e non effettuati, in quanto non previsti e/o non regolamentati dal contratto stipulato con la Provincia Oristano, con l'indicazione schematica degli interventi richiesti e le eventuali criticità emerse;

c) elaborato cartografico con l'indicazione dei punti di rinvenimento della fauna selvatica terrestre in difficoltà e delle eventuali reimmissioni in natura.

d) Documentazione fotografica in formato digitale degli animali curati.

4. La consegna di quanto indicato al punto precedente, in formato cartaceo e digitale editabile, dovrà avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno rispetto alla data di chiusura dell'ultimo periodo di rendicontazione.

5. Il luogo della prestazione sarà l'intero territorio della Provincia di Oristano, secondo le indicazioni date dalla stazione appaltante.

## **Art. 7 Obblighi dell'appaltatore**

L'appaltatore è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire al committente di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza. L'appaltatore è, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi ed alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente capitolato. Durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, il committente avrà la facoltà, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, di eseguire tutti i controlli, le misure, gli accertamenti, le perizie e le verifiche che riterrà, a suo insindacabile giudizio, necessarie per riconoscere la regolare esecuzione dei servizi appaltati. L'appaltatore si obbliga a prestare la massima collaborazione in caso di verifica.

## **Art. 8 Obblighi verso il personale dipendente**

L'affidatario, nell'eventualità che abbia dipendenti, ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria, previste

per i lavoratori dipendenti. L'appaltatore si obbliga, altresì, a osservare la completa osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi in tema di esecuzione dei lavori, di assicurazione sugli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di antinfortunistica e quant'altro applicabile alla prestazione richiesta.

#### **Art. 9 Sospensione del contratto, cessione.**

È fatto espresso divieto all'appaltatore di sospendere l'esecuzione della prestazione se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante.

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

- Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto.

#### **Art. 10 Responsabilità**

L'appaltatore è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati alla Provincia di Oristano ed a terzi in ragione dell'esecuzione della prestazione e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati. È, inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti ed, in particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione degli interventi. L'appaltatore, all'uopo, dichiara espressamente fin da ora di sollevare la Provincia di Oristano da ogni responsabilità al riguardo.

#### **Art. 11 Penali**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna dei reports degli interventi il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Oristano una penale pari allo 0,1% del corrispettivo del servizio oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo (31 gennaio 2024) stabilito per la consegna della relazione annuale, della relazione finale e di tutta la documentazione ed elaborati previsti. Il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Oristano una penale pari allo 0,1% del corrispettivo del servizio oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi di consegna di cui all'art. 5 del presente Capitolato, nel caso di lavoro incompleto o carente di alcuni dati e/o elaborati richiesti, il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Oristano una penale pari allo 0,05% del corrispettivo del servizio oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il mancato rispetto delle proposte tecnico/qualitative presentate in sede di gara determinerà l'applicazione di una penale commisurata, in base alla gravità, di un importo dal 15% al 50%

dell'importo contrattuale. L'applicazione della penale avverrà previo contraddittorio con il contraente, al quale l'amministrazione dovrà contestare gli addebiti e concedere 10 giorni per le eventuali repliche. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati per iscritto dalla Provincia di Oristano al fornitore; il fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni per iscritto all'amministrazione nel termine massimo di 5 giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'amministrazione potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore dell'appalto aggiudicato; il fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Oltre il predetto importo massimo di penali, l'amministrazione può risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno. All'appaltatore inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Provincia di Oristano rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese, nulla competerà all'appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà l'appaltatore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

#### **Art. 12 Risoluzione del contratto e recesso**

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell'appaltatore e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni dell'appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 cc.);
- nel caso in cui l'appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454cc.);
- nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% del valore dell'appalto aggiudicato;
- nel caso in cui l'appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto;
- nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita compiutamente entro il termine finale di cui all'articolo 4 (art. 1457 cc.).

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la Provincia di Oristano dichiara all'appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R, o mediante PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sulla prestazione già effettuata. Inoltre, la Provincia di Oristano potrà differire il pagamento di quanto dovuto a conguaglio delle

spese sostenute, al fine di quantificare l'ammontare del danno che l'affidatario abbia eventualmente provocato e debba risarcire, nonché di operare la compensazione tra le due somme. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi all'appaltatore non saranno applicabili ritenute sui compensi dovuti, penalità o risoluzione per inadempimento. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. L'amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, per giusta causa o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R, o mediante PEC, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima dalla data di recesso. In tal caso l'amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità di ammontare corrispondente alla somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, redatto dall'amministrazione.

#### **Art. 13 Proprietà degli elaborati**

La Provincia di Oristano acquista la proprietà esclusiva di tutto il materiale fornito, di tutti i diritti che ne derivano, nonché la piena ed esclusiva proprietà dei supporti necessari alla stampa ed alla riproduzione delle opere stesse.

L'affidatario riconosce alla stazione appaltante il diritto pieno ed esclusivo allo sfruttamento delle proprietà come dianzi indicate.

#### **Art. 14 Modalità di pagamento**

L'importo dovuto verrà corrisposto trimestralmente a seguito di presentazione di relazione e della reportistica del servizio effettuato.

I pagamenti saranno effettuati con bonifico, secondo le modalità indicate dal contraente, dietro presentazione di fattura elettronica, entro 30 giorni dall'emissione, previa verifica di regolare esecuzione effettuata dalla Provincia di Oristano.

La fattura elettronica dovrà:

- essere intestata a: Provincia di Oristano– Settore Ambiente e Attività Produttive, via Carboni, snc, 09170 Oristano - Partita IVA 80004010957;
- essere inviata tramite il Sistema di Interscambio al Codice Univoco Ufficio (IPA) **BZ44QF**;
- contenere l'indicazione del CIG. **A026AEAF48**;

La liquidazione della fattura potrà avvenire, inoltre, solo previa verifica da parte della Provincia di Oristano dell'esistenza delle seguenti condizioni:

- regolare esecuzione del servizio;
- regolarità contributiva del D.U.R.C. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva) accertata dal committente;
- avvenuta comunicazione del c/c dedicato alle commesse pubbliche, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti pubblici.

#### **Art. 15- Nomina dei responsabili**

Il contraente al momento della stipula del contratto, comunica al committente il nome e i recapiti (telefono, fax, email) del proprio responsabile.

Contestualmente, il committente comunicherà al contraente il nome del responsabile del procedimento per l'esecuzione del servizio.

**Art. 16 - Foro competente**

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale sarà competente in via esclusiva il Foro di Oristano. Le parti escludono il ricorso al giudizio arbitrale. L'organo competente per l'eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale, invece, è il -T.A.R. Sardegna – sede di Cagliari – Via Sassari n° 17 - 09123 Cagliari –

**Art. 17- Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

Il RUP  
Dott.ssa Rosanna Casu